

Un passo verso l'approvazione della riforma in materia di contrasto dello sfruttamento sessuale dei bambini

di Joseph Moyersoem

In data 7 Luglio è stato assegnato con il numero S 3503 alle Commissioni riunite II (Giustizia) e Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori in sede referente del Senato della Repubblica, il disegno di legge C 4599 approvato il 14 giugno dalla Camera dei Deputati recante "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia".

Nel ddl S 3503 sono confluite in Senato 18 proposte di parlamentari di maggioranza e 3 di opposizione, mentre nel ddl C 4599 sono confluite alla Camera 22 proposte di parlamentari di maggioranza e 1 di opposizione. Le proposte sono state presentate con l'intento dichiarato di voler rafforzare, con la presente riforma, la tutela del minore vittima di sfruttamento sessuale, integrando e modificando parzialmente quanto previsto dalla legge 269/98 recante "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale a danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù" soprattutto per quanto riguarda nuove fattispecie di reato, l'età della vittima, circostanze aggravanti e attenuanti, sanzioni e pene accessorie comminate, nonché disposizioni di carattere procedurale.

Dalla relazione di accompagnamento al ddl C 4599 approvato alla Camera, emerge che la proposta nasce dall'esigenza di armonizzare tali fattispecie di reato con la Decisione quadro in via di adozione dal Consiglio dell'Unione Europea, finalizzata a contrastare lo sfruttamento sessuale di minori e la pornografia minorile mediante l'estensione della protezione accordata al minore fino al diciottesimo anno di età, l'individuazione di elementi costitutivi comuni dei reati in questione nonché sanzioni adeguate comuni agli Stati. Tra le linee portanti della Decisione quadro è prevista anche la responsabilità delle persone giuridiche nelle ipotesi in cui i reati siano commessi, a vantaggio delle medesime, da soggetti che agiscano in base ad un potere di rappresentanza, al potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica o all'esercizio di controllo su di essa.

Ma dando uno sguardo al contenuto del ddl S 3503 così come modificato e approvato alla Camera e pervenuto in Senato, il **Capo I** contiene modifiche delle norme vigenti in materia di prostituzione e pornografia minorile. Rispetto al reato di prostituzione minorile di cui all'art. 600-bis c.p., per l'ipotesi di compimento di atti sessuali con un soggetto di minore età in cambio di denaro o altra utilità economica, l'età protetta viene estesa alla fascia quattordici - diciotto anni mentre l'attuale versione dell'art. 600-bis prevede la tutela della vittima nella fascia quattordici - sedici anni di età. In proposito si ricorda che al di sotto dei quattordici anni, il minore è già tutelato dalle norme contro la violenza sessuale previste dalla legge 66/96.

Rispetto all'impianto sanzionatorio, il ddl in esame prevede l'irrogazione congiunta e quindi l'abolizione dell'alternatività tra le pene detentive e le pene pecuniarie nei reati di compimento di atti sessuali con soggetti di minore età in cambio di denaro o altra utilità economica (art. 600-bis comma 2 c.p.), di diffusione e divulgazione di materiale di pornografia minorile (art. 600-ter comma 2 c.p.), nonché di detenzione di materiale di pornografia minorile (600-quater c.p.). Va ricordato che in Italia l'alternatività delle pene è tipica dei reati fiscali o di reati quali l'ingiuria e la diffamazione che sono ben diversi dai reati in esame, che tutelano il bene giuridico dell'integrità psico-fisica dei minori. Il ddl inoltre prevede un aumento quantitativo delle pene in alcune ipotesi criminose, come per la multa nell'art. 600-bis comma 2 c.p. che passerebbe da una pena non inferiore a 10 milioni di vecchie lire a 6.000 Euro.

Rispetto all'ipotesi di cessione o offerta anche a titolo gratuito del materiale di pornografia minorile è stato eliminato l'avverbio "consapevolmente" per le conseguenze che questo provoca, mentre viene inserito ex novo il reato di pornografia virtuale che estende la condanna di cui agli artt. 600-ter e 600-quater anche all'ipotesi in cui "il materiale pornografico ritrae o rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse". Si tratta di un reato di pericolo astratto, introdotto per venire incontro alla necessità di colpire le nuove tecniche volte a sfuggire alle maglie della legge, con l'utilizzo di persone reali che sembrano minori nonché con materiale virtuale che rappresenta in modo realistico immagini di minori in realtà inesistenti come viene asserito nella relazione di accompagnamento al ddl in esame.

Vengono proposti nuovi casi di non punibilità, come per esempio per quanto riguarda la produzione di materiale che rappresenta un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, se la produzione è realizzata con il consenso del minore stesso e rimane nella sua esclusiva disposizione, nonché per quanto riguarda il materiale pornografico prodotto o detenuto da un minore che rappresenta un minore che abbia compiuto gli anni tredici e la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Tra le nuove fattispecie di reato, è introdotta la punibilità diretta della partecipazione ai viaggi ai fini di fruire di attività di prostituzione minorile, considerata una lacuna da colmare meritevole di sanzione penale. Inoltre viene modificato il contenuto della disposizione relativa alla comunicazione agli utenti ex art. 16 legge 269/ 98, al fine di rendere permanente l'obbligo di comunicazione previsto solo per i primi tre anni di vigore della stessa. Una delle proposte di legge confluite nel ddl in esame, si è avvalsa altresì dell'ausilio delle organizzazioni umanitarie che da anni si occupano della tutela dell'infanzia in Italia e nel mondo: Ecpat, Save the Children, Terre des hommes ed Unicef. Tali organizzazioni hanno tra l'altro proposto per le compagnie aeree di trasporto passeggeri verso l'estero che hanno sede legale in Italia, l'obbligo di inserire in maniera evidente, nelle proprie riviste di bordo e nelle proiezioni trasmesse durante i voli, l'avvertenza che la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati interenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero. La ratio di tale proposta consiste nel fatto che l'aereo risulta il mezzo di trasporto che oramai tutti utilizzano per raggiungere mete turistiche nei Paesi esotici, e pertanto è sull'aereo che si possono raggiungere tutti i cosiddetti "fruitori" del sesso a pagamento, anche con soggetti di minore età. Tale proposta non è stata però accolta nel ddl licenziato alla Camera.

Rispetto alle pene accessorie, si segnala l'introduzione con una funzione special-preventiva dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole, nonché in ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori, sia in caso di condanna che di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per i reati sessuali a danni di minori introdotti dalle leggi 66/ 96, 269/ 98 e 228/ 03.

Viene introdotta, così come richiesto dalla Decisione quadro sopra menzionata, la responsabilità amministrativa di persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, per i reati di cui agli articoli della legge 269/ 98 che siano commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa persona giuridica, associazione o società, con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nonché l'applicazione dell'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività.

In caso di condanna per i reati in esame, viene anche introdotto un ulteriore comma all'articolo 58 della legge 354/ 75, finalizzato al divieto di concessione dei benefici dell'assegnazione al lavoro esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione.

Il **Capo II** del ddl, contiene norme relative all'istituzione e al funzionamento di un Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet. Il suddetto Centro è istituito presso il Ministero dell'Interno con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni riguardanti siti che diffondono materiale pedopornografico. Il personale demandato *ex lege* a svolgere tale attività è costituito da agenti

e da ufficiali di polizia giudiziaria e una prima perplessità riguarda l'assenza di fondi per il funzionamento di tale Centro, dovendo questo avvalersi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti per non aggravare sul bilancio dello Stato.

Inoltre il Centro deve comunicare elementi informativi e dati statistici raccolti al Dipartimento per le Pari Opportunità, onde consentirgli di predisporre il Piano nazionale di contrasto e prevenzione alla pedofilia e la relazione annuale: Il ddl prevede anche l'istituzione di un Osservatorio per presso lo stesso Dipartimento, finalizzato ad acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività svolte da tutte le amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia.

Vanno infine segnalate, le norme in materia di contrasto alla pedopornografia sulla rete Internet rivolte ai fornitori dei servizi della società dell'informazione, ai fornitori di connettività alla rete Internet, alle banche, istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, perché incidono sul loro operato al fine di evitare comportamenti collusivi o anche di mero concorso esterno, rispetto alle attività criminose di pedopornografia sulla rete Internet.

Agosto 2005